



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 82 della seduta del 05 marzo 2022.

Oggetto: OCDPC n. 675 del 18 maggio 2020 - Disciplina delle risorse non utilizzate o oggetto di revoca di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 di attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 – Atto di indirizzo

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: **Prof. Mauro Dolce**

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (*timbro e firma*) _____

Dirigente/i Generale/i: **Ing. Claudio Moroni**

Dirigente di Settore: **Ing. Francesco Tarsia**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
4	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
5	TILDE MINASI	Componente	X	
6	ROSARIO VARI'	Componente	X	
7	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
8	MAURO DOLCE	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale Reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 0 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.L. 28/04/2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'art. 11 con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

VISTE le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13/11/2010 e n. 4007 del 29/02/2012, nonché le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 52 del 20/02/2013, n. 171 del 19/06/2014, n. 293 del 26/10/2015, n. 344 del 09/05/2016 e n. 532 del 12 luglio 2018, concernenti l'attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in relazione alla concessione di contributi per interventi per la prevenzione del rischio sismico;

VISTO in particolare l'art. 2, comma 1 delle suddette Ordinanze che prevede che le Regioni possano procedere all'assegnazione di contributi – a carico del Fondo istituito con legge n. 77 del 24 giugno 2009 – per il finanziamento delle seguenti azioni:

- a) indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza;
- b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica;
- c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati;

CONSIDERATO che con Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 64 del 28/02/2011, 263 del 06/01/2012, 89 del 21/03/2013, 294 del 14/07/2014, 25 del 14/07/2016, 393 del 13/10/2016, 268 del 20/06/2017, 67 del 19/02/2019 rettificata con DGR n. 89 del 05/03/2019:

- sono stati impartiti gli atti di indirizzo circa la ripartizione e utilizzo dei fondi assegnati alla regione Calabria per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) delle Ordinanze di Protezione Civile nn. 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018;
- è stata demandata al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici l'attuazione delle stesse Ordinanze nonché l'assunzione delle conseguenti obbligazioni dopo il trasferimento delle risorse da parte dello Stato;

DATO ATTO che, secondo i criteri e indirizzi approvati con le richiamate deliberazioni, con successivi decreti, il competente Dipartimento ha provveduto:

1. ad impegnare per le finalità di cui all'art. 2, comma 1 delle Ordinanze:
 - lettera a), la somma complessiva di € 10.250.129,36 sui capitoli di bilancio U3202050700, U3202050701, U3202050702;
 - lettera b) la somma complessiva di € 95.936.622,41 sui capitoli di bilancio U3202050700, U3202050701, U3202050702;
 - lettera c) la somma complessiva pari ad € 26.125.927,73 sui capitoli di bilancio U3202050700 e U3202050703;
2. all'attuazione delle predette Ordinanze, per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), mediante rispettivi avvisi pubblici di manifestazione di interesse;

VISTA l' Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 675 del 18/05/2020, recante *“Disciplina delle risorse non utilizzate o oggetto di revoca di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 di attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 133 del 25/05/2020;

CONSIDERATO che nella suddetta Ordinanza n. 675/2020:

- all'art. 1, commi 2, 3 e 4, sono definite quali risorse non utilizzate del Fondo per gli interventi di prevenzione del rischio sismico delle Ordinanze nn. 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, le risorse in capo alle Regioni:
 - di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) delle ordinanze, per le quali non siano stati affidati i relativi incarichi di studio e analisi, nonché i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento;
 - di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) delle ordinanze, per le quali non sia stata affidata la progettazione definitiva degli interventi, nonché i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento;
 - di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) delle ordinanze, per le quali le Regioni non abbiano pubblicato la graduatoria delle richieste secondo le modalità di cui all'articolo 14, commi 4 e 6 delle predette ordinanze, nonché i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento e a chiusura o esaurimento della graduatoria;
- all'art. 2, si dispone:
 - al comma 1, che le risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) delle ordinanze sopra richiamate, possono essere impegnate per finanziare le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) delle predette ordinanze nei comuni non individuati nell'allegato 1 o per avviare attività di aggiornamento degli studi già effettuati, qualora le Regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 1 e alla CLE in tutti i comuni di propria competenza territoriale di cui all'allegato 1;
 - al comma 3, che le risorse non utilizzate di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) delle ordinanze sopra richiamate, possono essere impegnate per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) delle medesime ordinanze, con priorità rispetto agli interventi su edifici di proprietà comunale;
 - al comma 4, che alle risorse riutilizzate si applica la disciplina dell'Ordinanza n. 532/2018 relativa alle azioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b) e c);

PRESO ATTO inoltre che, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 della sopra richiamata Ordinanza n. 675/2020, le risorse in capo alle Regioni ai sensi delle ordinanze di attuazione nn. 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 e non utilizzate (secondo quanto definito all'art.1, commi 2, 3 e 4 precedentemente richiamati) sono revocate se non utilizzate entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. dell'Ordinanza medesima, avvenuta il 25/05/2020;

RAVVISATA la necessità di definire le risorse impegnate ai sensi dell'Ordinanza richiamata in oggetto e non utilizzate, al fine di rimodulare le stesse ai sensi dell'art. 2 della stessa ordinanza 675/2020;

RITENUTO opportuno:

- di dare indirizzo al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici affinché si proceda alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica e analisi CLE nei 4 comuni individuati nell'allegato 1 che non hanno mai avanzato richiesta di finanziamento, nonché – ai sensi dell'art. 2, comma 1 dell'OCDPC n. 675/2020 – nei comuni (n. 7) non individuati nell'allegato 1 ($ag < 0,125$), per un importo complessivo presunto di € 144.750,00, determinato in base all'art. 7 dell'OCDPC n. 532/2018, completando così la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 1 e all'analisi CLE in tutti i comuni del territorio regionale;
- di non dover procedere ad ulteriori scorrimenti delle graduatorie (oltre a quelli già pubblicati) inerenti alla concessione di contributi per interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione di edifici privati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), anche in considerazione della scarsa attuazione dei lavori di che trattasi da parte dei privati già ammissibili a contributo e, pertanto, portare a conclusione soltanto gli interventi in essere accertando il fabbisogno residuo e le economie;

- di determinare, per quanto sopra, la chiusura di tutte graduatorie inerenti alla concessione di contributi per interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione di edifici privati, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c), per come risultanti dai sotto elencati decreti:
 - Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici n. 4937 del 12/05/2017, rettificato con Decreto n. 12236 del 26/10/2018, inerente all'Ordinanza 4007/2012;
 - Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici 4936 del 12/05/2017 rettificato con Decreto n. 12236 del 26/10/2018 inerente all'Ordinanza 52/2013;
 - Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici n. 11094 del 16/09/2019 inerente all'Ordinanza 171/2014;
 - Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici nn. 11098 del 16/09/2019 e 7294 del 13/07/2020 inerente all'Ordinanza 293/2015;
 - Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici nn. 14041 del 18/12/2020 e n. 7104 del 09/07/2021 inerente all'Ordinanza 344/2016;
 - Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici nn. Decreto n. 945 del 02/02/2022 inerente all'ex Ordinanza 532/2018;

CONSIDERATO che, a fronte di quanto sopra determinato, risulta il seguente quadro economico:

N. Ordinanza	Fondi Impegnati	Spesa interventi Definiti	Spesa Interventi in corso	in	Spesa Interventi da finanziare	Risorse non utilizzate
Lettera a)	€ 10.250.129,36	€ 1.865.923,42	€ 4.052.809,33	€	144.750,00	€ 4.186.646,61
Lettera C)	€ 26.125.927,73	€ 3.150.671,38	€ 1.525.510,00	-		€ 21.449.746,35
TOTALE						€ 25.636.392,96

CONSIDERATO che, pertanto, **risulta** possibile, ai sensi dell'art. 2 comma 3 dell'OCDPC n. 675/2020, destinare le risorse non utilizzate pari ad **€ 25.636.392,96** per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, con priorità rispetto agli interventi su edifici di proprietà comunale.

CONSIDERATO altresì che:

- Il Dipartimento n. 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" ha indetto la "Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli Edifici di Interesse Strategico", al fine di definire il quadro dei fabbisogni ed i programmi di attività per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), dell'OCDPC n. 344/2016;
- Con D.D.G. n. 4967 del 21.05.2018 sono state approvate le graduatorie di priorità degli interventi da ammettere a contributo relative alla sopracitata Manifestazione di interesse, nonché è stata riproposta la Manifestazione di interesse, al fine di consentire agli Enti Pubblici proprietari di edifici di interesse strategico la presentazione di nuove istanze di partecipazione e di proseguire tempestivamente le concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
- Con D.D.G. n. 1705 del 14.02.2019 sono state approvate le cinque graduatorie definitive di priorità degli interventi da ammettere a contributo relative alla riproposta Manifestazione di interesse, precisando che ciascuna delle suindicate graduatorie di priorità comprende:
 - interventi "ammessi a contributo";
 - interventi "ammissibili a contributo";

- interventi “non ammissibili a contributo” per le motivazioni espressamente previste dalla Manifestazione di interesse in parola, che sono già state comunicate con apposite note regionali;
evidenziando altresì che gli interventi qualificati come “ammissibili a contributo” saranno ammessi a finanziamento, allorquando eventuali ulteriori risorse saranno assegnate alla Regione Calabria per effettuare nuovi investimenti destinati all'attuazione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico;

RITENUTO, quindi, stante la necessità di provvedere con urgenza alla riprogrammazione delle suddette risorse non utilizzate, di poter scorrere le graduatorie relative agli interventi su edifici di interesse strategico di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), già approvate con il sopra richiamato D.D.G. n. 1705 del 14.02.2019, previa verifica, in ragione del tempo trascorso nonché di quanto disposto dall'OCDPC 675/2020, di:

- aver mantenuto i requisiti previsti dalla manifestazione di interesse originaria;
- non aver iniziato i lavori alla data di pubblicazione dell'OCDPC 532/2018 (ovvero al 23/07/2018);
- non aver usufruito di altri contributi, a carico di risorse pubbliche, per la stessa finalità;

CONSIDERATO che le risorse in argomento precedentemente stanziare sui capitoli U3202050702 e U3202050703 devono essere riallocate a seguito della chiusura dell'esercizio finanziario 2021 sul pertinente capitolo U3202050701;

RITENUTO, inoltre, di dover disporre di individuare ulteriori edifici pubblici di interesse strategico e rilevante di cui all'art. 2, comma 1 lettera b) dell'OCDPC 532/2018, che necessitano di interventi strutturali di messa in sicurezza, mediante una nuova manifestazione di interesse, da finanziare con le ulteriori risorse disponibili;

RILEVATA l'opportunità, al fine di garantire maggiore efficacia agli interventi sugli edifici strategici, di ammettere a finanziamento unicamente gli interventi che prevedano l'adeguamento sismico o la demolizione e ricostruzione, così come già indicato con DGR n. 393/2016;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano l'esistenza della copertura finanziaria sui capitoli di spesa U3202050701;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Infrastrutture e Lavori Pubblici, Prof. Mauro Dolce, a voti unanimi

DELIBERA

1. di dare indirizzo al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici affinché si proceda alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di livello 1 e analisi CLE nei 4 comuni che non hanno mai avanzato richiesta di finanziamento, nonché – ai sensi dell'art. 2, comma 1 dell'OCDPC n. 675/2020 – nei comuni (n. 7) non individuati nell'allegato 1 (ag < 0,125) per un importo complessivo presunto di € 144.750,00, determinato in base all'art. 7 dell'OCDPC n. 532/2018,

completando così la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 1 e all'analisi CLE in tutti i comuni del territorio regionale;

2. di disporre la chiusura delle graduatorie - come ad oggi pubblicate e specificatamente indicate in premessa - di cui alle Ordinanze di Protezione Civile nn. 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 inerenti alla concessione di contributi per interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c) delle stesse Ordinanze;

3. di destinare le risorse non utilizzate ad oggi accertate sulle azioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e c) delle ordinanze sopra richiamate o che saranno accertate in seguito alla definitività chiusura dei programmi ancora in corso di cui al comma precedente, per interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) delle medesime ordinanze;

4. di disporre lo scorrimento delle graduatorie relative agli interventi su edifici di interesse strategico di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), già approvate con D.D.G. n. 1705 del 14.02.2019, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla manifestazione di interesse originaria nonché dalle OCDPC n. 532/2018 e n. 675/2020;

5. di dare indirizzo al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici per la pubblicazione di una manifestazione di interesse – secondo la disciplina dell'OCDPC 532/2018 - per l'individuazione di ulteriori edifici pubblici di interesse strategico da inserire nel programma regionale di interventi per la prevenzione del rischio sismico, imponendo che tutti gli interventi da finanziare prevedano l'adeguamento sismico della struttura o la sua demolizione e ricostruzione, con priorità agli edifici di proprietà comunale;

6. di dare indirizzo in relazione alla manifestazione di interesse di cui sopra, di dare priorità ai Comuni che alla data di scadenza del bando abbiano adottato il piano comunale di emergenza di cui all'art. 18, del D.Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018;

7. di demandare al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici l'attuazione delle incombenze derivanti dal presente atto deliberativo;

8. di disporre a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE
On. Roberto Occhiuto